

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
**UDINE**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**DELIBERAZIONE N. 9/CD/2017**

**Oggetto: Regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo. Nuova adozione.**

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di maggio si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>		X
3.	BATTISTON	Virginio	"		X
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"		X
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"		X
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
11.	MIOLO	Michele	"		X
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"		X
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"	X	
19.	SALDAN	Loris	"		X
20.	TULLI	Francesca	"	X	
21.	VUAN	Antonello	"		X

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo, approvato con deliberazione n. 8 del 22 maggio 1974 e successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 21 giugno 1989, con deliberazione n. 12 del 18 luglio 1990 e con deliberazione n. 8 del 23 maggio 2013;

ACCERTATO che il suddetto regolamento non è stato inviato al controllo di competenza della Regione, previsto dall'articolo 19, lett. c) della L.R. n. 19/1971;

VISTO il parere emesso con nota prot. n. 10244/P in data 3 maggio 2017 dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie, Servizio partecipazioni regionali, il quale ritiene che l'atto deve essere riadottato dall'attuale Consiglio direttivo dell'Ente oggi in carica;

RITENUTO di sottoporre l'atto suddetto al controllo di competenza della Regione, previa riadozione da parte del Consiglio direttivo;

Il Consiglio direttivo, con voti favorevoli: 12; contrari 0; astenuti 0;

#### DELIBERA

la riadozione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO

Gianni Mighetti

IL PRESIDENTE

Avv. Flaviano Fantin

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### CAPO I

#### CONVOCAZIONI – PROPOSTE

##### Art. 1

Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 11 della L.R. 12.05.1971, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

Deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità.

Durante le sedute del Consiglio direttivo nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata ai consiglieri, senza il consenso del Presidente.

Il Presidente può invitare ad intervenire alle discussioni persone estranee al Consiglio direttivo, allorché queste possono fornire chiarimenti e notizie sopra oggetti del dibattito.

##### Art. 2

Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere delegato.

##### Art. 3

La convocazione è fatta per iscritto mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima e contiene l'ordine del giorno della seduta. In pari data gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri.

Per le convocazioni di urgenza, l'avviso è fatto mediante telefono o posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

##### Art. 4

Ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della L.r. 12 maggio 1971, n. 19, il Consiglio direttivo può essere convocato in via straordinaria su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca o di un terzo dei componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La riunione deve aver luogo entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, salvi i casi di urgenza.

##### Art. 5

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata compresa nell'ordine del giorno della seduta, salvo che il Consiglio direttivo all'unanimità non decida diversamente.

### CAPO II

#### ADUNANZE

##### Art. 6

All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere dal Direttore dell'Ente all'appello nominale.

Nel caso non sia raggiunto il numero legale (metà dei consiglieri oltre il Presidente) il Presidente, decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, dichiara deserta l'adunanza.

Ciò farà constatare nel processo verbale, nel quale saranno indicati i nomi degli intervenuti.

Verificatasi la predetta circostanza, il Consiglio si riconvocherà in seconda convocazione con un nuovo avviso.

##### Art. 7

La nomina delle cariche avviene con votazione segreta.

##### Art. 8

Il Direttore dell'Ente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne controfirma i verbali.

Ogni Consigliere che sopraggiunge, dopo fatto l'appello nominale, o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza darà avviso perché si prenda nota nel verbale della riunione.

#### Art. 9

Dopo l'appello nominale il Presidente constata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

#### Art. 10

La seduta inizierà con la lettura del processo verbale della seduta precedente la cui approvazione è fatta per alzata di mano.

#### Art. 11

Sul contenuto del processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una modifica per chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Non si potrà discutere, però in merito a questioni già definite. Sorgendo contestazioni, spetta al Consiglio direttivo deliberare in merito alle rettifiche.

#### Art. 12

Il Presidente, subito dopo, fa le comunicazioni che ritiene di portare in Consiglio.

Sulle comunicazioni del Presidente i Consiglieri possono domandare chiarimenti o formulare osservazioni, contenendo l'intervento nel limite di tempo di cinque minuti, senza facoltà di ulteriore replica.

#### Art. 13

Il Presidente può intervenire nella discussione ogni qualvolta lo ritenga opportuno per assicurare il buon andamento dei lavori del consiglio, far osservare il regolamento e mantenere l'ordine.

Inoltre concede la parola ai Consiglieri, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato.

Il Presidente ha la facoltà di richiamare i Consiglieri che ostacolano il regolare andamento dei lavori, di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale.

### CAPO III DISCUSSIONI

#### Art. 14

Esaurite le comunicazioni il Presidente mette in discussione gli oggetti all'ordine del giorno, seguendo la graduatoria della loro iscrizione.

Tale graduatoria può essere modificata a maggioranza dal Consiglio su proposta del Presidente o di singoli Consiglieri.

#### Art. 15

Il Presidente concede la parola ai Consiglieri, secondo l'ordine delle richieste.

#### Art. 16

Le mozioni d'ordine per richiamare all'ordine del giorno o al regolamento, per la priorità sulle votazioni, hanno la precedenza sugli argomenti.

#### Art. 17

Nessun Consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal Presidente.

I Consiglieri la chiedono alzando la mano. Avutala, parlano dal loro posto.

#### Art. 18

I Consiglieri devono essere concisi negli interventi e nelle repliche e parlare unicamente sull'oggetto in esame senza divagare in considerazioni estranee all'oggetto stesso ed hanno a disposizione un tempo massimo per ogni intervento pari a 10 minuti.

## CAPO IV VOTAZIONI

### Art. 19

Chiusa la discussione, il Presidente la riassume e formula la proposta che pone in votazione; quando vi siano varie proposte ne determina la priorità.

Devono essere messe in votazione in primo luogo le questioni pregiudiziali, cioè quelle con le quali si propone di non deliberare; poi quelle sospensive con le quali si propone di rimandare la deliberazione o il voto; infine sarà votata la proposta formulata.

### Art. 20

I Consiglieri votano di norma per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

### Art. 21

Si intendono approvate le proposte che riportano la maggioranza dei votanti; nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni delle cariche, di cui all'art. 7 richiedono la maggioranza assoluta dei voti; se alla prima votazione nessuno dei candidati avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Il ballottaggio avverrà tra un numero di candidati doppio dei membri da eleggere: a parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

Le schede bianche o considerate nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

### Art. 22

Alle votazioni segrete si procede a mezzo di apposite schede.

### Art. 23

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### Art. 24

Terminata la votazione il Presidente ne constata l'esito, con il concorso di tre scrutatori, scelti tra i Consiglieri, nel caso di votazioni segrete, e lo proclama al Consiglio direttivo.

### Art. 25

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede di votazione dovranno essere distrutte dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

### Art. 26

Le deliberazioni che comportano modificazioni o revoche di precedenti deliberazioni esecutive, devono fare espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

## CAPO V PROCESSI VERBALI

### Art. 27

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Direttore.

A tale scopo è data facoltà al Direttore di avvalersi, oltre che di personale di fiducia, di mezzi elettronici.

### Art. 28

Il processo verbale deve indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

Dallo stesso devono risultare inoltre i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione dei singoli oggetti, nonché quello degli astenuti.

I verbali di deliberazione concernenti persone devono fare constatare che si è proceduto a scrutinio segreto.

Tutti i verbali e le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Direttore.

#### Art. 29

Oltre a quanto già previsto dall'art. 13 ogni Consigliere ha diritto nel verbale di far constatare il proprio voto ed i motivi dello stesso.

Desiderando la trascrizione letterale delle proprie dichiarazioni, il Consigliere dovrà presentarne il testo, sottoscrivendolo.

#### CAPO VI

#### INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

#### Art. 30

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che si riferiscono esclusivamente alla vita ed all'attività dell'Ente Tutela Pesca.

#### Art. 31

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia pervenuta alla Presidenza o sia esatta, ovvero se la Presidenza abbia preso atto o stia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

Le interrogazioni possono essere presentate per iscritto o a voce, seduta stante. Tanto nel primo quanto nel secondo caso, la risposta può essere immediata o rimandata alla prossima seduta.

Soltanto l'interrogante ha diritto di dichiarare, replicando alla risposta ottenuta, se sia soddisfatto o no della risposta stessa.

Se si dichiara insoddisfatto, può convertire l'interrogazione in un'interpellanza, che dovrà essere iscritta nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### Art. 32

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta, in merito ad affari attinenti all'amministrazione dell'Ente.

#### Art. 33

Le interpellanze devono essere scritte e sono inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva, seguendo l'ordine di presentazione.

#### Art. 34

L'interpellante, su invito del Presidente, illustra la sua interpellanza al Consiglio. Dopo la risposta del Presidente spetta al solo interpellante di replicare, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

#### Art. 35

Se l'interpellante non è soddisfatto e intende promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Presidente deve convertire l'interpellanza in mozione.

#### Art. 36

Quando interrogazioni e interpellanze siano firmate da più Consiglieri il diritto di svolgere e di replicare spetta al primo dei firmatari o ad un altro Consigliere da lui delegato.

Se assente, spetta a quello che lo segue nell'ordine e così via.

#### Art. 37

Le mozioni hanno carattere di vere e proprie proposte di iniziativa consiliare e verranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio direttivo della prossima seduta, salvo che non formino oggetto di risposta scritta, a norma del successivo art. 39.

#### Art. 38

Interpellanze e mozioni che si riferiscono allo stesso oggetto potranno essere trattate contemporaneamente, anche se presentate in tempi diversi.

#### Art. 39

Interrogazioni, interpellanze e mozioni possono formare oggetto di risposta scritta da parte del Presidente.

Avuta la risposta, i proponenti hanno la facoltà di richiedere motivamente la trattazione dell'oggetto in Consiglio direttivo. In tal caso saranno osservate le norme degli artt. 30 e seguenti del presente capo VI.

#### Art. 40

Le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni saranno svolte di norma nell'ultima mezz'ora di ciascuna seduta del Consiglio direttivo, dopo esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno. Ove nel tempo previsto la loro trattazione non si esaurisca, sarà rinviata alla seduta successiva.

### CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 41

Per quanto non espressamente contemplato il Consiglio adotterà, all'occorrenza, le norme relative che andranno a costituire parte integrante del presente regolamento.

## Delibera n° 1211

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 giugno 2017**

**oggetto:**

LR19/1971, ART19 COMMA 1, LETT C) ENTE TUTELA PESCA: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE TUTELA PESCA 25.5.2017, N. 9 RECANTE: "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. NUOVA ADOZIONE" APPROVAZIONE".

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	assente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	assente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	assente

**Gabriella DI BLAS** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:



**Vista** la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 recante “Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia Giulia” istitutiva dell’Ente Tutela Pesca ed in particolare l’articolo 19, lettera c), che sottopone al controllo di legittimità e a quello di cui all’art. 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n.18, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l’ordinamento e l’attività dell’Ente;

**Vista** la deliberazione 25 maggio 2017, n. 9 del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca recante: “Regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo. Nuova adozione”;

**Visto** altresì, il regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca, che fa parte integrante e sostanziale della delibera n. 9/2017, con cui l’Ente ha disciplinato ogni fase (convocazioni, proposte, adunanze, discussioni, votazioni, processi verbali, interrogazioni, interpellanze, mozioni) del funzionamento del Consiglio direttivo;

**Vista** la nota protocollo n.13646 del 16 giugno 2017 con cui il Servizio partecipazioni regionali ha comunicato che non sono stati riscontrati elementi ostativi all’approvazione della deliberazione n. 9/2017 dell’Ente Tutela Pesca;

**Visto** lo Statuto regionale;

**Visto** l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”;

**Su proposta** dell’Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

**La Giunta regionale** all’unanimità

#### **Delibera**

1. E’ approvata la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca 25 maggio 2017, n. 9 recante “Regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo. Nuova adozione” e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo che fa parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE